

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

E' costituita, con sede in Napoli alla Via Tasso,296 un'associazione senza scopo di lucro con la denominazione: TEATRODISOTTO

L'associazione ha la durata fino al 2060, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

ART. 1) - L'Associazione ha lo scopo di favorire e promuovere lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale nonché dell'arte e delle tecniche teatrali più qualificate e sperimentali , inoltre, di promuovere la qualificazione professionale nel Teatro e in quelle di Spettacolo, di Musica, di Arti Visive al Teatro ed alla cultura in generale connesse ed afferenti.

ART. 2) - L'Associazione persegue i suoi scopi mediante:

- a) La produzione in proprio, la realizzazione e/o la distribuzione e/o l'organizzazione per conto proprio o di terzi di spettacoli teatrali e musicali di ogni genere e le attività turistico culturali in genere;
- b) La produzione in proprio, la realizzazione e/o la distribuzione e/o l'organizzazione per conto proprio o di terzi di filmati a lungo metraggio realizzati con tecnica cinematografica o televisiva, anche di destinazione pubblicitaria, nonché il doppiaggio e/o la sincronizzazione degli stessi;
- c) La gestione diretta di una o più sale o esercizi teatrali, all'uopo adibiti o da adibire;
- d) La gestione di canali di frequenza radiofonici e/o televisivi tra quelli concessi alla gestione privata, nonché la messa in onda di programmi ispirati dagli scopi di cui all'art. 1;
- e) La formazione e la qualificazione professionale di lavoratori di spettacolo, delle categorie artistiche e tecniche, attraverso corsi didattici teorici e/o pratici;
- f) La produzione e la realizzazione per conto proprio o di terzi di scene, costumi e di ogni altro fabbisogno scenico nonché amministrativo per la realizzazione di spettacoli;
- g) La promozione e la realizzazione di mostre, rassegne, di spettacoli in genere, di arte visiva, di documenti storici, nonché la pubblicazione a stampa di testi, saggi e studi di cultura teatrale e dello spettacolo in genere;
- h) La promozione e la realizzazione di seminari, incontri, dibattiti, presentazioni di opere ,congressi, ricerche su argomenti di cultura teatrale, musicale, folkloristica, di interesse artistico di tecniche sperimentali;
- i) L'indizione di premi inerenti la cultura e lo spettacolo in genere.

ART. 3) - L'Associazione, qualora lo ritenesse utile, ha la facoltà di istituire altrove, sul territorio nazionale, dipendenze e succursali proprie .

ART. 4) - Per il raggiungimento degli scopi sociali e la loro attuazione l'associazione ha facoltà di:

- a) Acquistare, condurre in locazione e/o locare, accettare in uso, immobili di qualsiasi tipo e categoria da
- b) Acquistare o noleggiare da terzi mezzi, strumenti tecnici e beni mobili d'ogni tipo per le attività sociali;
- c) Accettare la cessione gratuita, da parte di terzi, di quanto menzionato alle lettere a) e b) di questo articolo.
- d) Rivendere, se ritenuto opportuno, a terzi i beni di cui alle lettere a) e b); di questo articolo.
- e) Scrivere e avviare al lavoro, assumere alle proprie dipendenze lavoratori di ogni categoria o qualifica iscritti al Collocamento ordinario e/o all'ufficio Speciale per il Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo;

ART. 5 - (Organi)

Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea dei Soci e Il Consiglio Direttivo.

ART. 6 - (I Soci)

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda, la domanda dovrà essere esaminata ed approvata dal consiglio direttivo dell'associazione.

I Soci hanno diritto all'accesso all'Associazione, partecipando alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto e sono impegnati al rispetto dello stesso e dei regolamenti sociali.

Esiste una sola categoria di soci: **I Soci Ordinari, divisa in Soci Ordinari fondatori** (coloro che hanno fondato l'associazione e sono elencati nel verbale di costituzione) e **Soci Ordinari. I soci Ordinari fondatori non hanno alcun privilegio. I soci sono tutti uguali** e tutti ,fondatori e non, sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione. Possono svolgere **gratuitamente** attività per il raggiungimento della ragione sociale (attività teatrale, culturale, di istruzione ,di supporto tecnico ecc.) previste nel presente statuto.

Tutti i Soci dell'associazione possono essere scritturati a **titolo gratuito** dalla stessa per le attività sociali (volontariato),lo stesso rappresentante legale ed i membri del consiglio direttivo possono essere scritturati a **titolo gratuito**. L'attività di volontariato dei Soci tutti , nell'ambito dell'Associazione, **non può essere retribuita in alcun modo**, l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti. Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello statuto e delle attività svolte dall'associazione. I Soci devono rinnovare la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla scadenza annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per il rinnovo del tesseramento, in mancanza perdono automaticamente la qualifica di soci. L'eventuale rinnovo oltre tale termine è subordinato all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo. **Sono espressamente esclusi soci temporanei o occasionali.**

Le quote associative ed i contributi non sono trasmissibili e rivalutabili e le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo possono quindi candidarsi quali membri del consiglio direttivo e votano per l'approvazione o le modifiche dello statuto, dei regolamenti, del rendiconto economico (bilancio consuntivo e preventivo).

ART. 7 - (Perdita della qualifica di Socio e provvedimenti disciplinari) La qualifica del Socio si perde:

A) Per dimissioni (recesso), che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
B) Per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro e fuori dell'Associazione, che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, o al rimborso della quota eventualmente già versata.

c) Per morosità nel pagamento della quota o per il mancato rispetto di obbligazioni contratte con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere legalmente in persona del Presidente in carica, nei confronti dei soci morosi per ottenere il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

A carico dei Soci il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: A) L'ammonizione;

B) La sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;

C) La radiazione.

ART. 8- (L'Assemblea)

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire a cura del Presidente, e deve essere convocata almeno 1 volta all'anno entro il mese di giugno di ciascun anno.

La convocazione di Assemblee oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo dei Soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci è effettuata almeno 15 giorni prima con avviso esposto all'albo sociale contenente l'ordine del giorno, oppure con singola convocazione contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria delibera in ordine a:

1. Rendiconto consuntivo dell'esercizio e dell'eventuale Bilancio Preventivo;
2. Nomina del Consiglio Direttivo;
3. Su qualsiasi altro argomento all'ODG, non riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera in ordine a:

1. Proposte di modifica al presente statuto;
2. Proposta di modifica del regolamento dell'associazione
3. Proposta di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio: in sede di deliberazione dello scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori anche tra i non soci, precisandone i poteri e compiti;
4. Su ogni altro argomento posto all'ODG riservatogli dalla legge o dal presente statuto.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria dell'Associazione, saranno ritenute valide in prima convocazione

Se presenti la metà più uno dei soci aventi diritto a voto ed in regola con i versamenti delle quote sociali alla data di convocazione dell'assemblea, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto ed in regola con i versamenti delle quote sociali alla data di convocazione dell'assemblea.

Nelle assemblee tutti i Soci maggiorenni hanno diritto al voto .

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da altro socio nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea chiama un Socio a fungere da Segretario e può nominare due Scrutatori in caso di elezioni.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni assembleari.

ART. 9 - (Il Consiglio Direttivo)

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea fra i Soci di età superiore a diciotto anni. Le elezioni si svolgono con il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile . L'assemblea dei soci è sovrana. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione alla società, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

Per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'assemblea ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo in carica, entro il mese di novembre.

I membri eletti dall'Assemblea nominano nel loro ambito il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso del quadriennio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive risulti assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si rende decaduto dalla carica.

ART. 10 - (Attività e Poteri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- A) Accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci;
- B) Adottare provvedimenti disciplinari;
- C) Determinare: la scadenza annuale per il rinnovo del tesseramento; le tariffe della quota sociale e dei diversi servizi. Curare gli affari di ordine amministrativo; assumere e licenziare personale dipendente; stipulare Contratti di Collaborazione, conferire mandati di consulenza..
- D) Approvare il programma delle attività dell'associazione e fissarne il regolamento e le modalità di adesione.
- E) Deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- G) Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale , delle eventuali sedi distaccate e dei rispettivi regolamenti interni.
- H) Stabilire le norme per l'uso degli spazi e del materiale dell'associazione.
- I) Decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;
- J) Curare il buon andamento finanziario dell'ente; con l'obbligo di redigere e presentare un rendiconto economico (bilancio preventivo e consuntivo) all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- K) Aprire rapporti con gli Istituti Bancari, sottoscrivere contratti per mutui, finanziamenti, locazioni.
- L) Deliberare quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione.

ART.11 - (Il Presidente)

Il Presidente, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante. Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART.12 – L'Associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un conto economico. **E' fatto espressamente divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione** ,salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento ,per qualunque causa, l'eventuale patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.13 – Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.